

Signori, il potere civile era nel suo diritto, e ci aveva ad esercitarlo tutto l'interesse: svestendo la laicalità, i beni si sottraevano ai tributi, e per la loro amministrazione e il loro contenzioso si sottraevano pure alle leggi, alle autorità, alla giurisdizione regia. Eppertanto volendo conservata la laicalità, che altro facevano i re di Napoli, se non dare un provvedimento di prerogativa nei rapporti pubblici tra lo Stato e la Chiesa? Ma la natura dell'istituto non si mutava per questo: una porzione di beni, tolta a perpetuità agli usi civili e profani, e unita, per destinazione perpetua, all'esercizio di un ministero ecclesiastico, diventa inevitabilmente istituto ecclesiastico, sotto tutti i rapporti, eccettuato quella della giurisdizione, quando la prerogativa regia siasi espressamente mantenuta: imperocchè l'erezione in titolo ecclesiastico che altro è se non l'unione dei beni ad un ministero spirituale, fatta a perpetuità per volontà del fondatore e del vescovo?

Or bene, signori, quello che sotto i Governi assoluti napoletani era il privilegio della chiesa ricettizia, che cioè le loro proprietà destinate e vincolate a un ministero spirituale, pure serbassero il carattere di proprietà laicali e nazionali, ora diventa la regola generale per la universalità dei beni di tutte le chiese del regno, dopochè sorse la nazione, altre volte sconosciuta, e si costituì qual prima sorgente d'ogni potestà, d'ogni diritto, di ogni pubblica proprietà.

Sotto i Governi assoluti lo Stato era un credente cattolico: esso andava d'accordo colla curia romana nel disconoscere l'esistenza e il diritto della nazione: ed allora pur volendo conservare in ordine alla proprietà, i diritti e le prerogative del potere civile, i rappresentanti dello Stato, hanno dovuto ricorrere a quello che per un rispetto è una verità, ma per l'altro è una finzione, dico all'idea, al concetto dell'ente morale, assegnando a quest'ente fittizio una proprietà che lo Stato cattolico, e devoto alla Corte di Roma, non sapeva ritenere per se stesso, e non voleva confidare alla nazione, non riconoscendone l'esistenza.

Signori, nella discussione generale si è lungamente e seriamente disputato sull'ente morale qual soggetto civile delle proprietà della Chiesa, e forse avrete sentito più d'una volta la natura equivoca delle teoriche sviluppatesi a questo riguardo: signori, nel nuovo diritto nazionale, ogni finzione, ogni equivoco si dilegua: nel nuovo diritto non possiamo riconoscere che questa semplicissima idea, che cioè la nazione è sovrana di se medesima, dei suoi interessi civili, come dei suoi interessi religiosi; noi non possiamo riconoscere che una pubblica proprietà nazionale, parte della quale è assegnata agli usi civili, ed altra è riservata e destinata agli usi, agli interessi religiosi: è la nazione che per mezzo dei suoi rappresentanti esamina in date circostanze, se per avventura la parte della sua proprietà destinata agli usi religiosi non sia

soverchia, e se quindi una porzione non se ne debba distrarre per soddisfare ai bisogni civili: e quindi io ripeto che, rimpetto ai rappresentanti della nazione, custodi naturali del nuovo diritto nazionale, tutti quanti i beni destinati all'esercizio del culto nel regno, rivestono una sola e identica natura, tutti cioè sono proprietà nazionale: sono proprietà laicale, inquantochè la civile potestà ha oramai rivendicato pienamente la sua giurisdizione su questi beni, e li ha in modo assoluto assoggettati ai pubblici carichi, alle autorità, ai giudizi civili: li ha insomma ridotti tutti quanti in quella condizione in cui il ministro Tanucci, di cui ci parlava l'onorevole guardasigilli, aveva trovato modo di ritenere i beni costituenti le dotazioni delle chiese ricettizie.

Ora, signori, di che si tratta?

Si tratta che la nazione rappresentata dal Parlamento crede che si debbano convertire in rendita pubblica tutti i beni attualmente destinati all'esercizio del culto cattolico.

**PRESIDENTE.** Onorevole Pescatore, la destinazione forma il soggetto dell'articolo secondo.

*Voci.* Ci si verrà poi...

**PISANELLI.** Domando la parola per una mozione d'ordine.

**PESCATORE.** Ma bisogna pur giungere a questa conversione. Signori, la conversione e la tassa del 30 per cento sono lo scopo; il mezzo di giungere a tale scopo è la soppressione dell'istituto.

Dunque io credo che in quel modo stesso che si sopprimono le collegiate ed altri istituti ecclesiastici, quantunque i beni annessi ai medesimi siano veramente proprietà nazionali e laicali sotto il rispetto delle prerogative del potere civile, si debbano pure sopprimere le chiese ricettizie e gli istituti ecclesiastici, non ostante la sopraddetta laicalità delle loro dotazioni, essendo questa laicalità divenuta la qualità generale di tutte le dotazioni addette all'esercizio del culto.

Io non vedo nessuna ragione per esimere i beni delle chiese ricettizie dalla soppressione, dalla conversione e dalla tassa; io non veggio che la necessità di rispettare il patronato e la reversibilità spettante ai comuni, come nel sopprimere altri istituti si rispetta la reversibilità patronale spettante alle famiglie dei fondatori.

Se la Camera concedesse in riguardo alla soppressione, in riguardo alla conversione e alla tassa un privilegio alle chiese ricettizie, signori, io credo che la vostra legge commetterebbe una grande ingiustizia: ed io sarei forte tentato di votar contro la legge medesima, onde potere sulle rovine della legge gridare: *Discite justitiam moniti et non temnere honestum...*

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PISANELLI.** Io voglio avvertire questo, che l'onorevole Pescatore e altri nostri colleghi che si sono occupati delle chiese ricettizie, nei loro discorsi hanno